

Commissione Finanze Camera dei Deputati

***«Iniziative a sostegno delle Banche
di Credito Cooperativo»***

Considerazioni e proposte di Federcasse

14 luglio 2021


Il supporto del Credito Cooperativo all'economia reale e alla coesione sociale durante la pandemia

Impieghi economici lordi: 135,9 miliardi di €


Impieghi economici netti: 130,7 miliardi di €

MARZO/2021

TASSO DI VARIAZIONE ANNUA IMPIEGHI NETTI PER SETTORE



QUOTE DI MERCATO IMPIEGHI LORDI BCC-CR ALLE IMPRESE PER COMPARTO DI DESTINAZIONE DEL CREDITO



COEFFICIENTI PATRIMONIALI

DICEMBRE 2020

Le informazioni sui coefficienti patrimoniali medi di categoria indicano **a fine 2020 un ulteriore significativo miglioramento nella solidità delle BCC-CR.**

Cet1 Ratio= 18,9%

Tier1 ratio= 19,1%

Total Capital Ratio=19,6%

Cinque proposte per una nuova Unione Bancaria

1. BASILEA 3+

- In termini generali, occorre che la proporzionalità sia esplicitata
- In termini puntuali, **sette proposte**:
 - 1. Definizione di “ente piccolo e non complesso”** - CRR Articolo 4(145).
 - a) non aggiungere ulteriori previsioni oltre la soglia dimensionale dei 5 miliardi di attivo;
 - b) far riferimento alla dimensione dell'asset individuale piuttosto che alla dimensione dell'asset consolidato al fine di consentire anche alle piccole banche appartenenti a gruppi bancari di beneficiare delle misure di proporzionalità previste per le banche piccole e non complesse;
 - c) modificare la soglia di individuazione dell'attività del portafoglio di negoziazione della banca, attualmente fissata ad un livello troppo basso;
 - d) escludere dal calcolo dei volumi dei derivati i cosiddetti “contratti derivati indotti dal cliente”.

Cinque proposte per una nuova Unione Bancaria

1. **BASILEA 3+ (segue)**

- In termini puntuali, **sette proposte**:

2. **Segnalazioni obbligatorie**

Tenere conto e includere nell'art. 430 (8) del CRR2 le 25 raccomandazioni dell'EBA contenute nel proprio *Study of the Cost of Compliance* per migliorare ulteriormente la proporzionalità e ridurre i costi di compliance agli obblighi di segnalazione di vigilanza principalmente per gli enti piccoli e non complessi.

Le 25 raccomandazioni riguardano quattro grandi punti:

- modifiche al processo di sviluppo del quadro di rendicontazione EBA;
- modifiche alla struttura degli obblighi di segnalazione di vigilanza dell'EBA e del contenuto delle segnalazioni;
- coordinamento e integrazione delle richieste di dati e degli adempimenti di segnalazione;
- modifiche al processo di segnalazione, compreso l'uso più ampio della tecnologia.

Cinque proposte per una nuova Unione Bancaria

1. **BASILEA 3+ (segue)**

- In termini puntuali, **sette proposte**:

3. **Garanzie immobiliari**

Prevedere la possibilità di eseguire il monitoraggio del valore dei beni immobili residenziali anche, opzionalmente, mediante metodi statistici avanzati.

4. **Disclosure**

Esonerare gli enti piccoli e non complessi dagli obblighi di informativa del Pillar 3.

5. **Remunerazioni**

Esonerare gli enti piccoli e non complessi dall'applicazione delle norme sulla remunerazione.

Cinque proposte per una nuova Unione Bancaria

1. **BASILEA 3+ (segue)**

- In termini puntuali, **sette proposte**:

6. **SREP**

Approccio semplificato per individuare quali siano i rischi materiali e per quantificarli nonché orientamenti su ambiti, metodologie, scenari e dati per le prove di stress.

7. **Filosofia e prassi nelle regole NPL**

Un quadro di incentivi alle banche per favorire la gestione interna dei crediti deteriorati delle PMI e delle famiglie al fine di favorirne la ristrutturazione, in luogo dell'impulso a vendere in modo massiccio e veloce.

2. UN “ABITO NORMATIVO” EUROPEO ADEGUATO

Attualmente i tre vestiti giuridici previsti dal quadro normativo europeo si rifanno a tre articoli del CRR2:

- *art. 10: Gruppi bancari cooperativi* (Olanda: Rabobank; Finlandia: OP Pojola; Portogallo: Banco Cooperativo; Lussemburgo: Banque Raiffeisen);
- *art. 113.6: sistemi fortemente integrati* (Francia: Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE);
- *art. 113.7: sistemi di tutela istituzionale (IPS)* (Italia: IPS Raiffeisen-Bolzano; Germania: Volks und Raiffeisen Banken e Sparkassen; Austria: Raiffeisen Banken, Banche popolari; Spagna: Banco de Credito Cooperativo).
- Nel 2013 non erano stati costituiti i Gruppi bancari cooperativi (GBC), che richiedono **un proprio originale abito normativo**.
- **Superamento dell’equazione BCC significant solo perché affiliate al GBC.**
- Ripristino della possibilità per le singole BCC-CR di **vedersi riconosciute tutte le forme di proporzionalità** introdotte (anche su spinta di Federkasse) nel maggio 2019 con la CRD5 e il CRR2

3. FINANZA SOSTENIBILE

- Occorre che il programma di sostegno e promozione della finanza sostenibile (Action Plan della Commissione UE e la nuova Strategia) **non si traduca in ulteriori carichi amministrativi** derivanti, ad esempio, dall'onere della raccolta di dati riguardanti l'impatto ambientale delle attività economiche sostenute e finanziate oppure dal sistema definitorio, più facilmente utilizzabile da banche di grandi dimensioni.
- Si auspica che la prossima **Tassonomia UE sulle attività socialmente sostenibili** possa prevedere un sistema di classificazione basato su criteri che siano adeguati a rappresentare la natura delle attività che le banche cooperative sostengono.

4. REVISIONE REGOLE DELLA RISOLUZIONE E LIQUIDAZIONE

- E' necessario **riequilibrare il framework per le risoluzioni**, oggi troppo rigido, con elementi mirati di flessibilità.
- I **requisiti di MREL/TLAC vanno attenuati**, considerandone l'impatto.
 - 1) Occorrono regole armonizzate ma calibrate su specifici modelli di business. A questo proposito, gli attuali DGS/IPS settoriali (ad esempio quelli costituiti all'interno di network cooperativi o forme di raggruppamento di banche cooperative) dovrebbero essere promossi;
 - 2) Per i gruppi bancari cooperativi dovrebbero essere previste specifiche modalità di intervento e requisiti di risolvibilità adattati alle caratteristiche giuridiche e agli assetti istituzionali dei gruppi cooperativi;
 - 3) Per le altre banche: anche la risoluzione dovrebbe essere gestita a livello nazionale, con possibile utilizzo dei fondi nazionali del DGS o degli IPS, con rete europea DGS/IPS obbligatoria e backstop fiscale per gestione delle crisi;
 - 4) EDIS: schema comune che affianchi i DGS nazionali, finalizzato al miglioramento della protezione dei depositi e della stabilità finanziaria nell'area euro, attraverso una protezione integrativa, non mero pay box.

5. IL DIRITTO ALLA PROPORZIONALITA'

- La **proporzionalità è un diritto**, non una concessione
- La **proporzionalità è prevista nei Trattati Europei e dall'Accordo di Basilea**
- La **proporzionalità è parte della stabilità**, perché la diversità determina stabilità
- Una nuova fase di sviluppo richiede **un sistema bancario equilibrato, diversificato e sostenibile**. Regole omologanti, che non tengono conto della reale morfologia del sistema finanziario italiano, spesso specchio anche della struttura dell'apparato imprenditoriale, rischiano di impedire il raggiungimento delle stesse finalità che le avevano ispirate.

5. IL DIRITTO ALLA PROPORZIONALITA' *(segue)*

➡ Vanno per questo considerati come un'alterazione della concorrenza gli oneri patrimoniali, di risoluzione, organizzativi, amministrativi e informativi dell'inappropriata classificazione prudenziale delle banche di comunità, obbligate ad aderire ad un gruppo significant, quali intermediari "sistemici".

Il negoziato sarà complesso; avrà anche l'obiettivo di contemperare numerose esigenze: non penalizzare le banche europee rispetto a quelle di altre giurisdizioni, tener conto delle specificità del sistema bancario del nostro continente quando vi siano fondate e robuste motivazioni che giustifichino deviazioni dagli standard globali, sfruttare al massimo la proporzionalità delle regole.

- ➡ Nel 2020 deputati e senatori hanno approvato due Ordini del giorno
- ➡ Relazione Copasir novembre 2020
- ➡ Intervento Presidente Conte Assemblea Confcooperative ottobre 2020

Le funzioni caratteristiche e meta bancarie delle BCC-CR

Le BCC contribuiscono

- ❑ alla **creazione/mantenimento di occupazione** mediante l'erogazione di credito a imprese ad alta intensità di lavoro e dei settori tipici del made in Italy;
- ❑ **all'inclusione economica e finanziaria** nei confronti sia delle persone e delle famiglie sia delle imprese;
- ❑ alla **riduzione delle disuguaglianze dei redditi** come ormai emerge sempre più insistentemente e frequentemente da ricerche svolte sulle BCC italiane e in genere sulle banche cooperative nel mondo ;
- ❑ **alla funzione anticiclica** come evidenziato dalle quote di mercato nei finanziamenti alle imprese e alle famiglie cresciute proprio negli anni più duri della crisi finanziaria, quelle dal 2008 al 2014 (Banca d'Italia, 2016) e (Draghi, 2008).
- ❑ al **supporto alla competitività delle aziende industriali** più dinamiche, e dei servizi resi a queste ultime, tramite il finanziamento della "triade" del dinamismo imprenditoriale ovvero l'innovazione, la ricerca, la presenza sui mercati internazionali soprattutto attraverso le esportazioni.

Esse sono inoltre sottoposte oltre che alla **Vigilanza prudenziale** (Banca Centrale Europea-Meccanismo di vigilanza unico) anche alla **Vigilanza cooperativa** (sotto la responsabilità del Ministero dello Sviluppo Economico).

Rimuovere i due nodi che alterano la concorrenza

1. Rivedere l'approccio regolamentare *one size fits all*.

Altre giurisdizioni hanno adottato l'approccio *tiered* o *tailored*

- in Europa: Svizzera ed entro l'anno anche Gran Bretagna;
- fuori del nostro continente: Stati Uniti, Canada, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Giappone.

2. Prevedere un abito giuridico ad hoc per i Gruppi Bancari Cooperativi.

Le caratteristiche fondamentali e qualificanti del GBC italiano “non dialogano” con la concezione del Gruppo bancario tout court disciplinato dall'Unione Bancaria.

Alla luce di ciò,

Federcasse rileva l'opportunità e l'urgenza di giungere all'approvazione della Risoluzione "7-00668 Buratti" recante "Iniziativa a sostegno delle banche di credito cooperativo", condividendo le richieste di coinvolgimento convinto e prioritario sia di tutte le forze parlamentari sia del Governo italiano, affinché il medesimo intervenga *«nelle opportune sedi europee per farsi promotore*

**** di un adeguamento, [...] del quadro regolamentare bancario europeo previsto dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, dal Regolamento 468/2014 della BCE ed dagli altri Regolamenti e Direttive europee in materia bancaria, alle peculiarità della missione costituzionalmente assegnata alle BCC»;***

*** e, più in generale, di un approccio al recepimento degli Accordi di Basilea 3+ che renda definitivamente strutturale e concreta l'applicazione del principio di proporzionalità .**